

Le norme di riferimento

L'articolo 71, secondo comma, della Costituzione prevede che il popolo eserciti l'iniziativa legislativa attraverso la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Le modalità per esercitare questo potere di iniziativa legislativa sono definite dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", in particolare dagli articoli 48 e 49.

La proposta di legge popolare, corredata dalle prescritte firme viene presentata al Presidente di una delle due Camere.

La raccolta delle firme ha inizio con la presentazione della iniziativa legislativa alla cancelleria della Corte di cassazione da parte di almeno dieci promotori. La legge prevede che non sono validi i fogli per la raccolta delle firme validati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta alla Camera: ciò significa che le firme richieste debbono essere raccolte nell'arco massimo dei sei mesi precedenti la data di presentazione della proposta alla Camera.

L'istituto dell'iniziativa legislativa popolare previsto dall'art. 71 della Costituzione, secondo comma, ha finora avuto una ridotta incidenza nell'esperienza italiana perché i progetti di legge presentati hanno avuto seguito in Parlamento in un numero molto limitato di casi.